Sicurezza sul lavoro: avviati i controlli nelle aziende agricole

Informiamo gli associati che gli SPISAL hanno avviato in questi giorni dei controlli preventivi nelle aziende agricole, per verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di sicurezza sul alvoro. Nella Provincia di Padova saranno oltre 70 le aziende che verranno controllate, in particolare con manodopera dipendente.
In vista dei sopralluoghi è utile predisporre una cartellina contenente documenti che normalmente vengono richiesti durante le ispezioni e che riportiamo nell'allegato "documenti richiesti dallo SPISAL"

Documenti richiesti in caso di controllo da parte dello Spisal

- □ Organigramma aziendale con relative mansioni ed eventuali deleghe
- □ Valutazione dei rischi art 17-28 D.Lgs 81/08 o autocertificazione art. 29 c.5 D.Lgs 81/08 (in caso si possieda documentazione relativa al vecchio DL 626/94 aggiornarla al DL 81/2008)
- □ Valutazione del rischio rumore art. 190 D.Lgs 81/08 (relazione scritta redatta da tecnico)
- □ Valutazione del rischio vibrazioni art. 102 D.Lgs 81/08 (relazione scritta redatta da tecnico)
- □ Valutazione del rischio chimico art. 223 D.Lgs 81/08 (relazione scritta)
- □ Nomina delle seguenti figure:
  - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi art. 17 lett. b D.Lgs 81/08;
  - Addetti all'emergenza, al pronto soccorso, alla prevenzione incendi art. 18 e 1 lett. B D.Lgs 81/08 (si ricorda che gli attestati del corso di Primo Soccorso vanno rinnovati ogni 3 anni);
  - Nomina del Medico Competente art. 18 c.l lett. a D.Lgs 81/08 (necessario in quasi tutte le aziende agricole, fanno eccezione quelle che ricorrono a manodopera stagionale per periodi inferiori a 50 giornate);
  - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza art. 47 c.2 D.Lgs 81/08 (si tratta di una facoltà dei lavoratori, perciò è sufficiente una lettera nella quale si comunica al personale che ha il diritto ad eleggere il rappresentante dei lavoratori; nel caso sia già stato eletto si raccomanda di iscrivere immediatamente la persona ad un apposito corso di formazione di 32 ore).
- □ Certificato Prevenzione Incendi (se necessario, si veda scheda di valutazione rischio incendio)
- □ Documentazione attestante l'avvenuta informazione/formazione/addestramento dei lavoratori artt. 36 e 37 D.Lgs 81/08
- □ Libretti di manutenzione ed uso di attrezzature ed impianti
- □ Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e revisione periodica dei dispersori di terra (ogni 2 o 5 anni a seconda degli impianti)
- □ Controllare la scadenza del materiale contenuto nella cassetta di Primo Soccorso

Il decreto legislativo 81/2008 aggiornato al DL 106 del 2009 prevede che i lavoratori, così come i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, *i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti* devono:
A) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al *Titolo III*;
B) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al *Titolo III*;
C) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
I sopralluoghi pertanto potranno riguardare anche le aziende che non ricorrono a manodopera dipendente. Si sottolinea dunque anche per queste aziende l'importanza di utilizzare solo attrezzature a norma e di impiego dei Dispositivi di protezione Individuali, ossia scarpe con puntale e suola antisdrucciolo, maschera con filtri per le vie respiratorie in caso si eseguano trattamenti fitosanitari (FILTRO ALMENO ABEKP2 – marrone, grigio, giallo , verde e bianco). Anche in queste aziende l'impianto elettrico deve essere a norma.

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
Impianti soggetti

In agricoltura sono generalmente soggette al Certificato di Prevenzione Incendi i seguenti impianti, classificate a RISCHIO MEDIO:

- Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc; 3 ANNI
- Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti e simili per capacità superiore a 1 mc; 6 ANNI
- Depositi di legna da ardere, paglia, fieno ed altri prodotti affini, con capacità complessiva superiore a 500 q; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m; 6 ANNI fino a 1000 qli
- Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW (34 CV); 6 anni
- Impianti per l'essiccazione di cereali e vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato; 6 anni
- Officine per la riparazione di autoveicoli o autorimesse private con capienza superiore a 9 autoveicoli: 6 anni
- Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 mq; 6 anni
- Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privati con o senza stazione di servizio; sono esclusi i distributori mobili di gasolio agricolo fino a 9000 litri.
- Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, di stracci di cascami e fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li;
- Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li;
- Depositi di manufatti di plastica con oltre 50 q.li
- Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso e al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi;6
- Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h. 6 anni

Dal 1 luglio 2006 sono esclusi ai controlli di prevenzione incendi i depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 5 metri \cubi.
Sono inoltre esclusi i contenitori mobili di carburanti agricoli fino a 9000 litri (gasolio agevolato e non agevolato) di capacità inferiore a 9000 litri, utilizzati per il funzionamento delle macchine agricole.

MACCHINE ED ATTREZZATURE A NORMA
Obbligo valido anche per i coltivatori diretti

In linea generale la sicurezza delle attrezzature si basa sul seguente principio: **gli organi in movimento non devono essere accessibili**. Pertanto, la prima cosa da fare è l'installazione o il ripristino dei carter protettivi.

Il **trattore** deve soddisfare i seguenti requisiti:

- devono essere presenti le protezioni che impediscano il contatto diretto con collettore, marmitta, cinghie e ventole;
- deve essere presente il telaio di protezione e le cinture di sicurezza;
- l'accesso al posto di guida deve essere facilitato da scaletta posta ad un altezza da terra non superiore ai 55 cm e da maniglie/o corrimano o dispositivi simili, al fine di garantire sempre tre punti di contatto;
- sulla presa di forza deve essere presente una cuffia fissata alla trattrice che sormonta di almeno 5 cm la parte terminale dell'albero scanalato (dove possibile);

DEPOSITO DI PRODOTTI ANTIPARASSITARI

I prodotti fitosanitari devono essere posti:

- in contenitori chiusi ed etichettati;
- conservati in armadi o locali aerati, chiusi a chiave, con pareti lavabili, e bacino di contenimento (scalino), inoltre deve essere presente materiale inerte da usare in caso di sversamento (sabbia, segatura) e segnaletica (simbolo con teschio e scritta veleno, divieto di fumo, vietato l'accesso ai non autorizzati, obbligo di indossare i DPI tipo la seguente:

o segnaletica equivalente + obbligo uso dei DPI.

- provvisti di schede di sicurezza;
- i prodotti in polvere devono essere disposti sopra i prodotti liquidi;
- deve essere presente un estintore nelle vicinanze con idoneo cartello;
- impianto elettrico con grado di protezione almeno IP 55.

MACCHINE E IMPIANTI SOGGETTI A VERIFICHE PERIODICHE

Alcune attrezzature poi necessitano di verifiche periodiche da parte dell'ARPAV. Si informa che il D.lgs n. 106/ 2009 ha modificato l'elenco delle attrezzature soggette a revisioni periodiche annuali. Si riportano di seguito le attrezzature soggette a revisioni periodiche che comunemente vengono impiegate nelle aziende agricole con i relativi costi di revisione pubblicati dall'ARPAV.

Attrezzatura	Intervento/ periodicità	Costo Verifica Euro
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	annuale	154
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	biennale	72-100
Ponti sospesi e relativi argani	biennale	72-100
Carrelli semoventi a braccio telescopico	annuale	NON NOTO
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, **di tipo mobile o trasferibile**, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni (DAL 2000)	biennale	58-76
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, **di tipo mobile o trasferibile**, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni (PRIMA DEL 2000)	annuale	58-76
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, **di tipo fisso**, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	biennale	58-76
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, **di tipo fisso**, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	triennale	58-76
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. (BOTTE SPARGILIQUAMI)	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale	DIPENDE DALLA CAPACITA'
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	quinquennale	PREZZO VARIABILE

IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA
Attenzione alla revisione periodica

Per quanto concerne gli impianti elettrici, l'azienda deve essere in possesso della Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico e nel caso siano presenti lavoratori dipendenti, deve essere presente la ricevuta della raccomandata inviata a ISPESL ed ARPAV, dalla quale emerga la messa in funzione dell'impianto di terra. Tale impianto poi andrà revisionato ad opera di ditte autorizzate o dall'ARPAV con periodicità generalmente quinquennale. Nel caso di attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione Incendi o di impianti classificati nel progetto a medio rischio la periodicità è biennale. Si riportano le tariffe pubblicate da ARPAV per le verifiche degli impianti di messa a terra.

FINO A 10 KW	132
DA 11 A 15 KW	140
DA 16 A 20 KW	160
DA 21 A 25 KW	190
DA 26 A 50 KW	240
DA 51 A 100 KW	352
DA 101 A 150 KW	449
DA 151 A 200 KW	521,5
DA 201 A 250 KW	578,5
DA 251 A 300 KW	653
DA 301 A 415 KW	879,5
DA 416 A 630 KW	1043,5
DA 631 A 800 KW	1238,5
DA 801 A 1000 KW	1585,5